

## STATUTO

### Dell'organizzazione di volontariato di

## "TSIRY PARMA"

### **Arte. 1 Costituzione denominazione sede**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, D.lgs., 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, una organizzazione di Volontariato senza fini di lucro denominata "**TSIRY PARMA ODV**" con sede in Parma, Via Masotti 3

L'eventuale trasferimento della sede nel Comune di Parma potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza necessità di modifiche statutarie.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Arte. 2 Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate alla cooperazione internazionale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, pertanto l'associazione si propone di:

1. contribuire al recupero ambientale del Madagascar, con particolare ma non esclusivo riferimento della zona nord-est, per interrompere il circolo vizioso che causa attualmente la continua e rapida diminuzione delle specie forestali e della sua biodiversità, promuovendo interventi di ricerca, moltiplicazione, restauro e di gestione sostenibile verso l'ambiente forestale che ospita tali specie di piante;
2. appoggiare la popolazione locale, residente intorno alla foresta, nello sviluppo di attività Generatrici di Reddito che ne favoriscano una diminuzione delle pressioni sull'ambiente forestale;
3. promuovere una cultura ambientale di sviluppo sostenibile e duraturo sia in Italia che in Madagascar facendo conoscere i problemi legati all'ambiente e cercando di richiamare l'attenzione e il confronto sui progetti dell'associazione;
4. arricchire il rapporto di amicizia con iniziative concrete di solidarietà nell'intento di portare aiuti finanziari, tecnici e umanitari alle popolazioni di alcuni villaggi del Madagascar legati all'associazione Tsiry-Parma (e all'associazione Tsiry-Madagascar).

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

1. organizzare iniziative ed occasioni di pubblico incontro (conferenze, dibattiti, presentazioni di libri di argomento sociale, naturalistico e ambientale) sui temi della salvaguardia della natura, valorizzando gli aspetti storici e culturali dell'ambiente naturale ed antropico e promuovendo una cultura relativa all'ambiente naturale e a quello vissuto dall'uomo;
2. organizzare corsi di formazione/orientamento in materie ecologiche; promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e collaborare con altri enti e associazioni aventi come scopo la salvaguardia dell'ambiente; salvaguardare flora, fauna ed ambiente naturale nel suo complesso. Sollecitare un uso cosciente del tempo libero e delle attività ricreative dei soci;
3. un'attività importante è l'educazione ambientale presso le scuole con coinvolgimento dei ragazzi per la trasformazione di prodotti di rifiuto in oggetti da riutilizzare;
4. organizzare campi di lavoro in Madagascar per concretizzare rapporti d'amicizia e apportare aiuti tecnici e di consulenza al progetto oltre che a gite in Italia, in località di particolare interesse naturalistico, al fine di promuovere la conoscenza del territorio e una cultura ambientale.
5. progettare, produrre e rendere accessibile materiale per mostre, corsi d'insegnamento e campagne. Realizzare materiali per l'educazione ambientale (pubblicazioni, opuscoli, poster, audiovisivi, supporti telematici e multimediali). Produrre e promuovere ricerche scientifiche sulla natura.
6. contribuire ad una rinnovata pianificazione del territorio, intervenendo presso amministrazioni pubbliche ed enti locali per svolgere azioni di stimolo atte a favorire progetti di conservazione, valorizzazione ecologica, tutela e restauro ambientale.
7. Raccolta di fondi per sostenere le attività in Madagascar attraverso iniziative promozionali, mercatini, cene e mostre. Istituire una piccola biblioteca per il prestito e la vendita di libri usati avente come scopo oltre a quello di reperire fondi anche quello di recuperare i libri "abbandonati" nelle case.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto da normativa vigente in materia di terzo settore.



### **Art.3 Rischio economico**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1 quote e contributi degli associati;
- 2 eredità, donazione e legati;
- 3 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4 contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall' Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 11 7/2017 e delle relative norme di attuazione, per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

#### **Arte. 4 - Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Arte. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni
4. per esclusione:
5. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
6. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
7. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.  
L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **Arte. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
3. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

4. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
6. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
7. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
8. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
9. Il socio in qualsiasi momento può prendere visione di tutti gli atti deliberati dall'associazione previa richiesta scritta alla presidenza, l'associazione dal canto suo entro 30 giorni deve consentire a tale richiesta.

## **Arte. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Consiglio direttivo;

Il presidente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);

l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Arte. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
6. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
10. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di vo

### **Arte. 9 - Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieleggibili.

Il presidente e il vicepresidente sono rieleggibili per 3 mandati, il consiglio direttivo può revocare tale norma se votata a maggioranza qualificata.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predispone bilancio o rendiconto;
4. stabilizza l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
6. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
7. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Arte. 10 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Arte. 11 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

### **Arte. 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Parma 16.07.2022

Il Presidente Guido Malvisi

